

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, BORGHI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, RAMPA, RUFFINI,
MIOTTI CARLI AMALIA, ALBA, BARBACCIA, ARMATO, RADI, SABATINI,
COLLESELLI, CANESTRARI, DALL'ARMELLINA, CERUTI CARLO, ISGRÒ,
BRUSASCA, BUZZI**

Presentata il 30 maggio 1966

**Modifica dell'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 per il Conferimento di posti a Provveditore
agli studi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione, mira a correggere una sperequazione nei confronti dei dirigenti della scuola e della scuola elementare in particolare.

In base alle vigenti disposizioni (articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), il conferimento dei posti a Provveditore agli studi avviene per la metà dei posti mediante promozione dei vice provveditori, anche se sprovvisti di laurea e per l'altra metà mediante concorso per titoli e colloquio riservato, ai presidi di prima e seconda categoria; agli impiegati della carriera direttiva amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione (ex coefficiente n. 402); ai professori di scuola media inferiore e superiore con trattamento economico non inferiore a quello di direttore di sezione (ex coefficiente n. 402) ed infine agli ispettori scolastici delle scuole elementari.

Sono esclusi i direttori didattici, i quali hanno una posizione economica (ex coefficiente n. 522), superiore a quella del direttore di sezione e hanno raggiunto il grado

di direttore didattico attraverso un vaglio severissimo ad una selezione rigorosa, dovuta al numero dei concorrenti, ai requisiti ed alla anzianità di servizio richiesta.

Tale limitazione impedisce agli elementi più giovani e più preparati della scuola elementare di raggiungere certi livelli, ove la scuola elementare manca assolutamente di adeguata rappresentanza.

Gli Ispettori scolastici infatti per lo più non hanno interesse a concorrere al posto di provveditore, sia per la posizione raggiunta, sia, spesso, per l'età avanzata.

Per la metà dei posti riservata ai provenienti dalla scuola militante, poi, è richiesta la laurea, non richiesta per i provenienti dalla carriera amministrativa. Per evidenti ragioni di equità si propone pertanto di modificare l'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1957, n. 3, nel senso di ammettere al concorso anche i direttori didattici e abolire la limitazione prevista dall'ultimo comma del suddetto articolo. La modifica proposta non comporta alcuna spesa, perciò non si indica la copertura: ha il fine di far cadere una limitazione di carattere discriminatorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

« Il punto quarto dell'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così modificato:

4) agli ispettori scolastici e ai direttori didattici delle scuole elementari.

L'ultimo comma dello stesso articolo 282 è soppresso ».